
Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull'imposta preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare d'imposta USA del 18 ottobre 1994; modifica

(del 10 novembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull'imposta preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare d'imposta USA del 18 ottobre 1994 è modificato come segue:

Titolo

Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull'imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d'imposta USA

Ingresso

vista la legge federale su l'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e l'ordinanza sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIPrev);
vista l'ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere del 22 agosto 1967 (di seguito OCIFE);
vista l'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (di seguito O-USA),

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b

¹Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d'imposta USA sono:

(...)

- b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell'imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d'imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE).

L'ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE).

Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d'inosservanza di prescrizione d'ordine (art. 67 cpv. 3 LIP).

Art. 2 lett. a) e c)

La Divisione delle contribuzioni:

- a) è competente per l'allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);
c) vigila sull'applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell'imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev).

Art. 6 frase introduttiva

L'imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d'imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA):

(...)

Art. 7 cpv. 1

¹Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE).

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Bellinzona, 10 novembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**